

RIESAME LEGGE REGIONALE

Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli
archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale

Consiglio Regionale della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE

Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli
archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale.

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

Nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti locali e/o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico-locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti se condo le norme seguenti.

Art. 2

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro Archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente.

Art. 3

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dello art. 36 del D.P.R. 30.9.63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale" ai sensi della legge regionale n. 58 del 4.12.1981.

Art. 4

Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato regionale alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati :

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario;
- b) consistenza del materiale di archivio;

Consiglio Regionale della Puglia

- c) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi;
- e) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Gli Enti locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni.

Art. 5

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a:

- a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4.1.68, n. 15 e decreto PCM 19.9.74;
- e) realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale e internazionale;
- f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli archivi interessati;
- g) organizzazione di mostre di materiale storico e iconografico nell'ambito degli archivi;
- h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente legge.

Art. 6

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e, in partico-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

lare, con l'Amministrazione archivistica statale.

Art. 7

I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato.

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

I contributi a favore di archivi storici degli Enti di interesse locale non possono essere superiori all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Presso la Biblioteca comunale di ciascun Comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all'art. 2.

Art. 9

Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000= sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici (art.47 D.P.R. 616/77)"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 13 ottobre 1982
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)



p.e.a. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 70819/21202

Bari, 15 NOV. 1982

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Latilla)